ALLEGATO C) REP. 14849 RACC. 12349 ==========

========== **STATUTO** ==========

========== **DELL'ASSOCIAZIONE** ==========

========== **"GOVONE RESIDENZA SABAUDA - ETS"** ==========

========== **TITOLO I** ==========

= **DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -** =

========== **ATTIVITÀ** ==========

========== **Articolo 1** ==========

========== **ENTE DELTERZO SETTORE** ==========

1. L'Associazione è un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n.117 del 2017. ==========

2. Per quanto non previsto nello statuto si applicano le disposizioni sulle associazioni contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, le disposizioni civilistiche sulle associazioni riconosciute. ==========

========== **Articolo 2** ==========

========== **Denominazione - sede - durata** ==========

1. L'Associazione è denominata "GOVONE RESIDENZA SABAUDA - ETS". ==========

2. L'Associazione ha sede in Govone (CN), Piazza Roma n.1. =====

3. L'Associazione ha durata illimitata. ==========

========== **Articolo 3** ==========

========== **Scopi** ==========

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività volte a progettare, promuovere e realizzare iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del Comune di Govone, promuovere, gestire e valorizzare la Residenza Sabauda Patrimonio dell'Umanità, denominata d'ora in avanti Castello Reale di Govone nonché promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura in senso lato, senza discriminazione di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. ==========

========== **Articolo 4** ==========

========== **Attività esercitabili** ==========

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente l'Associazione, collaborando con chiunque condivida i predetti scopi, si prefigge di esercitare le seguenti attività: ==========

a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, quali corsi di didattica e di storia, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la storia del Comune di Govone (lett. d art. 5 del CTS); ==========

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizione dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (lett. e art. 5 del CTS); interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, (lett. f art. 5 del CTS); ==========

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i art. 5 del CTS); ==========
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religiose, di mostre e conferenze (lett. k art. 5 CTS); =====
e) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati (lett. z art. 5 del CTS). =
2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle indicate nel comma primo, a condizione che queste attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali indicate nel comma primo. Il consiglio direttivo individuerà successivamente queste attività diverse. ==========
3. L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 117 del 2017. (art. 7 CTS). ==========
4. L'Associazione può richiedere finanziamenti e contributi per esercitare le proprie attività. ==========

TITOLO II
ASSOCIATI
Articolo 5
Requisiti e ammissione degli associati

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'Associazione si propone. ==========
Possono essere associati persone fisiche, o enti pubblici o privati che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.Il numero degli aderenti è illimitato. ==========
2. Chi intende essere ammesso come associato deve trasmettere al consiglio direttivo una domanda scritta. ==========
3. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi e le attività dell'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio, nel libro degli associati. ==========
4. Il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante associato. Costui può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la prossima assemblea degli associati. ==========

Articolo 6
Obblighi e diritti degli associati

1. Gli associati sono tenuti: ==========
a) a osservare il presente statuto; ==========
b) a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi; ==========
c) a versare la quota associativa annua il cui importo è fissato

annualmente dal Consiglio direttivo, salva diversa statuizione del Consiglio direttivo stesso, il quale potrà altresì prevedere quote annue di importo ridotto per gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione; ==========
d) ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione. ==========
2. Gli associati hanno il diritto di: ==========
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; ======
b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; ==========
c) frequentare i locali dell'Associazione; ==========
d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; ==========
e) concorrere alla formazione ed espressione della volontà dell'assemblea degli associati; ==========
f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee degli associati, prendere visione delle scritture contabili approvate dall'assemblea degli associati ed esaminare i libri associativi. ==========
========== **Articolo 7** ==========
========== **Scioglimento del rapporto associativo** ==========
1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: =======
a) morte della persona fisica o estinzione dell'ente; ==========
b) recesso; ==========
c) esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione. ==========
2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al consiglio direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione, fermo restando l'obbligo di versare, se dovuta, la quota associativa relativa all'anno in cui è comunicato il recesso dall'Associazione. ==========
3. L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di venti giorni ricorrere all'assemblea degli associati, la quale deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella sua prossima riunione. ==========
4. La perdita della qualità di associato, nel caso di esclusione, ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione delle quote associative di qualsiasi altro bene versato o trasferito a titolo di proprietà all'Associazione. ==========
========== **Articolo 8** ==========
========== **Volontari** ==========
1. L'Associazione può avvalersi del lavoro gratuito prestato da volontari nell'esercizio delle proprie attività. ==========
2. Il volontario che intende prestare in modo non occasionale il proprio lavoro gratuito in favore dell'Associazione deve trasmettere al consiglio una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dall'Associazione. Il volontario, una volta accolta la propria domanda dal consiglio direttivo, è iscritto nel

registro dei volontari tenuto dal consiglio direttivo. ==========
3. Le posizioni di associato e di volontario dell'Associazione sono cumulabili. ==========
========== **TITOLO III ORGANI** ==========
========== **Articolo 9** ==========
========== **Elenco** ==========
1. Gli organi dell'Associazione sono: ==========
a) l'assemblea degli associati; ==========
b) il consiglio direttivo; ==========
c) il presidente del consiglio direttivo, corrispondente al presidente dell'Associazione; ==========
d) il direttore, con funzione di direttore del Castello Reale di Govone;
e) l'eventuale sindaco/revisore unico; ==========
2. Tutte le cariche associative diverse da quelle di revisore e sindaco unico sono gratuite. ==========
3. I componenti del consiglio direttivo e il sindaco unico, una volta scaduti, rimangono in carica fino alla loro sostituzione. ==========
========== **Articolo 10** ==========
========== **Assemblea degli associati** ==========
1. L'assemblea: ==========
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ==========
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ==========
c) approva il bilancio, ==========
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, ==========
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ====
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, ==========
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Associazione, ==========
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ==========
2. L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, e ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno. ==========
3. La convocazione assembleare avviene mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, inviato a mezzo posta elettronica o messaggio telefonico almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato interveniente e/o votante. ========
Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. =
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con

indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e/o dell'eventuale sindaco unico. In tale caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. ==========
5. Hanno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea i soli associati che abbiano versato la quota associativa annuale, se dovuta, e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio direttivo nè membro dell'organo di controllo. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe di voto. ==========
6. L'assemblea è validamente costituita: ==========
a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli associati, ==========
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano. ==========
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega. ==
Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ==========
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. ==========
7. L'assemblea è presieduta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del consiglio o, infine, dal soggetto nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano tra gli associati. ==========
8. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario dell'assemblea, se diverso dal notaio nominato dal presidente, il quale sottoscrive con il presidente il relativo verbale assembleare. ==
9. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea. ==========
========== **Articolo 11** ==========
========== **Consiglio direttivo** ==========
1. Il consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Il numero di componenti viene definito dall'assemblea degli associati in sede di nomina. ==========
La nomina dei membri del consiglio direttivo spetta all'assemblea ===
La maggioranza degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. ==========
Non possono essere nominati consiglieri i presidenti delle associazioni associate, salvo quelli nominati in sede di costituzione dell'Associazione. ==========
Per la nomina dei membri del Consiglio direttivo la Giunta del Comune di Govone potrà effettuare proposte non vincolanti, il tutto nel rispetto della normativa inderogabile di cui agli articoli 25 e 26 del

D.Lgs.117/2017. ==========
2. Il consiglio direttivo dura in carica cinque esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. I consiglieri sono rieleggibili. ==========
3. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e uno o più vicepresidenti. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina il segretario del consiglio, anche diverso dai consiglieri. Il consiglio può attribuire specifici incarichi a uno o più dei suoi componenti. Il consiglio può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere. ==========
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato: ======
a) il vicepresidente; ==========
b) il consigliere più anziano di nomina; ==========
c) il consigliere più anziano di età. ==========
5. Se vengono a mancare uno o più consiglieri diversi dal presidente, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, i consiglieri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea. Il sostituto diverso dal cooptato cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituito. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea degli associati per la nomina dell'intero consiglio e decadono una volta ricostituito il consiglio. ==========
6. Il presidente convoca il consiglio mediante messaggio di posta elettronica inviato a ciascun consigliere almeno otto giorni prima dell'adunanza, o tre giorni prima in caso di urgenza, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dalla maggioranza dei consiglieri. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio chiunque reputi utile per la discussione consiliare. ========
7. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. ==========
8. Le deliberazioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente. I lavori consiliari sono verbalizzati.
9. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'Associazione e nell'eseguire le deliberazioni assembleari. ==========
Può compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione. ==========
10. Il consiglio: ==========

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti dell'associazione, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa, ==========
b) stabilisce le quote annue di associazione, ==========
c) approva il programma annuale dell'Associazione, motivando la propria decisione se disattende tale parere; ==========
d) può deliberare appositi regolamenti nelle materie di propria competenza; ==========
e) fa propri gli indirizzi della Commissione culturale del Comune di Govone, ==========
f) svolge ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa vigente come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione. ==========

========== **Articolo 12** ==========

========== **Presidente** ==========

1. Il presidente dell'Associazione corrisponde al presidente del consiglio. ==========
2. In caso di urgenza il presidente, congiuntamente al direttore, può decidere nelle materie di competenza del consiglio, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica nel prossimo consiglio. ==========
3. Il presidente o, se assente o impedito, il vicepresidente hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Il presidente o, se assente o impedito, il vicepresidente possono conferire a chiunque speciali procure per compiere uno o più atti in nome e per conto dell'Associazione. ==========

========== **Articolo 13** ==========

========== **Direttore** ==========

Alla direzione ed amministrazione dell'Associazione è preposto il Direttore, ove nominato. Nel caso in cui non sia nominato, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente dell'Associazione. ==========
Il Direttore dell'Associazione viene nominato dal consiglio direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di associazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica, aventi scopi culturali nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse contemplate nel presente Statuto.
Il Direttore esercita le funzioni di amministrazione che gli sono conferite dal consiglio direttivo e svolge i compiti di gestione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di indirizzo e di bilancio approvati dal consiglio direttivo; il Direttore svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'Associazione, tenendo comunque conto dei poteri di gestione e d'amministrazione conferiti dal consiglio di direttivo. ==========
Per determinate categorie di atti o di affari, specifiche funzioni possono altresì essere delegati ad altre persone, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega definiti dal consiglio direttivo. ==========

La carica di Direttore ha una durata stabilita contrattualmente fra le parti ed è rinnovabile. ==========
Il consiglio direttivo può, inoltre, deliberare l'attribuzione di una indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di Direttore; nonché eventuali indennità relative alle funzioni delegate. ==========
Le indennità di funzione del Direttore o di altre persone, non sono cumulabili con quelle relative alla partecipazione agli organi di governo del Comune di Govone. ==========
Se nominato, il Direttore dell'Associazione assume la funzione di Direttore del Castello Reale di Govone; diversamente detta funzione è in capo al Presidente dell'Associazione. ==========

Articolo 14

Sindaco unico e revisore legale

1. Se l'Associazione è obbligata ad avere un organo di controllo, l'assemblea degli associati nomina un sindaco unico effettivo e un sindaco unico supplente iscritti nel registro dei revisori legali. =======
2. Il sindaco unico è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. ==========
3. Il sindaco unico è regolato dal decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, dalla disciplina civilistica del collegio sindacale. ==========
4. Se vengono meno il sindaco unico effettivo e quello supplente, il consiglio direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea degli associati per sostituirli. ==========
5. Se l'Associazione è obbligata a nominare il revisore legale dei conti in forza del decreto legislativo n.117 del 2017, questo revisore deve osservare tale decreto. ==========
6. Se l'Associazione è obbligata a nominare un revisore legale dei conti e un sindaco unico in forza del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico. ====

TITOLO IV

DISPOSIZIONE VARIE

Articolo 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: ==========
- dai conferimenti in denaro e in beni da parte degli associati, =======
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di terzi, =======
- dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione dei medesimi ==========
- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del consiglio direttivo, destina a fondi di accantonamento e/o di riserva, ad aumento del patrimonio.

L'inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità alle norme di legge vigenti. ==========

Art. 16

Finanziamento

Le entrate dell'Associazione sono costituite: ==========

a) dalle quote sociali da versare nella misura fissata dal consiglio direttivo ==========
b) dai contributi ordinari e straordinari deliberati dall'assemblea =====
c) da versamenti volontari degli associati ==========
d) da sovvenzioni e contributi ricevuti ==========
e) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione delle attività previste nell'oggetto sociale ==========
f) da altre fonti consentite dalle norme di legge ==========
g) i redditi derivanti dal patrimonio. ==========

Articolo 17

Rendicontazione

1. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. ==========
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige i progetti delle scritture contabili previste dalla legge, chiedendone poi l'approvazione all'assemblea degli associati. ==========
3. Le scritture contabili di cui al comma precedente sono sottoposte a revisione legale dei conti, ove richiesto dalla legge o dall'assemblea.

Articolo 18

Avanzi d'esercizio, riserve e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ==========
2. L'Associazione non può distribuire, neanche indirettamente, gli avanzi d'esercizio, i fondi e le riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19

Libri associativi

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri: ==========
a) il libro degli associati tenuto dal consiglio direttivo; ==========
b) il registro dei volontari tenuto dal consiglio direttivo; ==========
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal consiglio direttivo; ==========
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, tenuto dal consiglio direttivo; ==========
e) il libro del sindaco unico, se nominato, tenuto dallo stesso sindaco unico. ==========
2. I libri di cui al comma primo sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da parte del singolo associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove dovuta, mediante richiesta scritta inviata al direttore dell'Associazione. L'associato che consulta i libri associativi è tenuto a osservare il dovere di riservatezza circa le risultanze dei libri consultati e deve rimborsare le spese all'Associazione, se intende estrarne copia. ==========

Articolo 20

Scioglimento ed estinzione
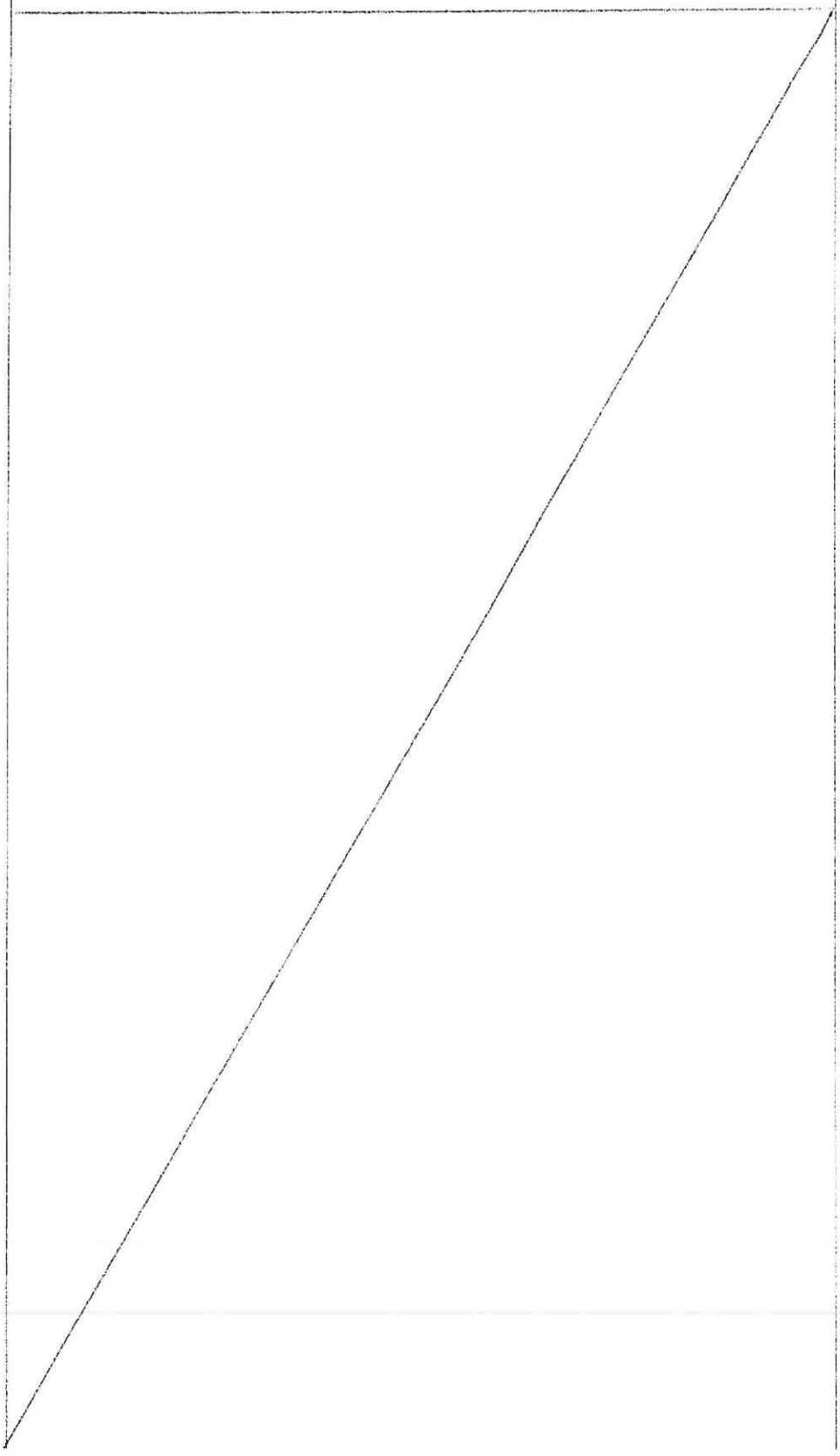
1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o a più enti del Terzo settore indicati con deliberazione dell'assemblea degli associati. ====
Firmato: Bruno Pepino - Lucia Cotto Notaio ==========